



Ecowatt

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE MULTIGARANZIA PER LA TUTELA DEGLI IMPIANTI DI PRODUZIONE DELLE ENERGIE RINNOVABILI.

Il presente SET INFORMATIVO, composto da:

- Documento Informativo Precontrattuale (DIP Danni),
 - Documento Informativo Precontrattuale Aggiuntivo (DIP Aggiuntivo Danni),
 - Condizioni di Assicurazione, comprensive di Glossario dei termini,
- deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto.

LEGGERE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE

REALE GROUP

 **ITALIANA**
ASSICURAZIONI

TOGETHER MORE

ECOWATT

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Modello INC53511 – Ed. 01/2019



1. GLOSSARIO	Pag.	4
2. NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE	"	6
3. NORME CHE REGOLANO LA SEZIONE ALL RISK (DANNI DIRETTI E INDIRETTI)	"	9
Oggetto dell'assicurazione	"	9
Esclusioni	"	9
Scoperti, franchigie, limiti di indennizzo	"	13
Garanzie complementari	"	13
4. NORME CHE REGOLANO LA SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE TERZI	"	16
Oggetto dell'assicurazione	"	16
Esclusioni	"	16
Franchigie, scoperti, limiti di risarcimento	"	17
5. NORME CHE REGOLANO LA SEZIONE TUTELA LEGALE	"	18
Oggetto dell'assicurazione	"	18
Esclusioni	"	21
6. NORME CHE REGOLANO LA LIQUIDAZIONE DEI DANNI	"	23
Sezione All Risk	"	23
Sezione Responsabilità Civile verso Terzi	"	27
Sezione Tutela Legale	"	27
7. COSA FARE IN CASO DI SINISTRO	"	29

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

1. GLOSSARIO

Il significato di alcuni termini delle Condizioni di Assicurazione è riportato nel seguito. Le definizioni al singolare valgono anche al plurale e viceversa.

ASSICURATO

Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

ASSICURAZIONE

Il contratto di assicurazione.

CONTRAENTE

Il soggetto che stipula l'assicurazione.

COSE

Gli oggetti materiali e gli animali.

FRANCHIGIA

La parte di danno, espressa in cifra fissa, che rimane a carico dell'Assicurato.

IMPIANTO

Impianto fotovoltaico: macchinario, comprensivo di supporti, staffe, moduli fotovoltaici, inverter, apparecchiature di controllo o rilevazione, linee di distribuzione o trasmissione di energia.

Impianto eolico: macchinario che converte l'energia meccanica in energia elettrica e che comprende gli aerogeneratori, le strutture che supportano i rotori, pale, motori, apparecchiature di controllo o rilevazione, la cabina-stazione di consegna, le linee di connessione o trasmissione di energia tra i componenti dell'impianto e sino al punto di allacciamento alla rete elettrica nazionale.

Impianto solare termico: macchinario comprensivo di supporti, staffe, moduli di scambiatori di calore, apparecchiature di controllo o rilevazione, linee di distribuzione dell'acqua sino all'unione con l'impianto idrico del fabbricato sul quale è montato l'impianto solare termico.

IMPIANTO A TERRA

Qualsiasi impianto posto a meno di quattro metri da terra.

IMPIANTO A TETTO

Qualsiasi impianto posto a più di quattro metri dal suolo.

INDENNIZZO O RISARCIMENTO

La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

INVERTER

Dispositivo elettronico per la conversione da corrente continua a corrente alternata.

LIMITE DI INDENNIZZO

L'importo massimo che la Società si impegna a corrispondere in caso di sinistro.

Per alcune sezioni e/o garanzie il limite si intende per sinistro e per anno assicurativo.

MASSIMALE

La somma fino alla concorrenza della quale la Società presta la garanzia.

PARTI

Il Contraente e la Società.



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

SCOPERTO

La parte del danno, espressa in percentuale, che rimane a carico dell'Assicurato.

SINISTRO

Il verificarsi del fatto dannoso. Per la sezione Tutela legale, il verificarsi dei casi di controversia.

VALORE A NUOVO

Il costo di rimpiazzo di ciascun bene con altro nuovo uguale oppure, se non disponibile, con altro equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento; sono inoltre comprese le spese di trasporto, di montaggio, esclusi gli oneri fiscali se detraibili.

VALORE ALLO STATO D'USO

Il costo di rimpiazzo di ciascun bene con altro nuovo uguale od equivalente per rendimento economico, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza influente, esclusi gli oneri fiscali se detraibili.

VALORE INTERO

Forma di assicurazione che prevede la copertura del valore complessivo dei beni assicurati, calcolato in base ai criteri di cui all'Art. 3.2; tale forma è soggetta all'applicazione della regola proporzionale.

A tale forma di assicurazione è soggetta la Sezione All Risk.



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

2. NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

ART. 2.1 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 C.C.

ART. 2.2 PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24.00 del giorno del pagamento.

I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società.

Qualora venga indicato il frazionamento in più rate nell'apposita casella della scheda di polizza, fermo restando l'unicità del premio per il periodo assicurativo, viene consentito al Contraente di pagare tale premio annuo in più rate uguali.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art.1901 C.C.

ART. 2.3 MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

ART. 2.4 AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società, di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita parziale o totale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art.1898 C.C.

ART. 2.5 DIMINUZIONE DEL RISCHIO

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'art.1897 C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso.

ART. 2.6 ISPEZIONE DELLE COSE ASSICURATE

La Società ha sempre il diritto di visitare i beni assicurati e il Contraente o l'Assicurato ha l'obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

ART. 2.7 RECESSO IN CASO DI SINISTRO

Dopo ogni sinistro denunciato a termini di polizza e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, il Contraente o la Società possono recedere dall'assicurazione con preavviso di 30 giorni. La Società, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa al Contraente la parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso.

ART. 2.8 PROROGA DELL'ASSICURAZIONE E PERIODO DI ASSICURAZIONE

In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza, l'assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

successivamente. In caso di durata poliennale, il Contraente ha facoltà di recedere annualmente dal contratto senza oneri e con preavviso di 60 giorni.

Per i casi nei quali la legge od il contratto si riferiscono al periodo di assicurazione questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l'assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel qual caso esso coincide con la durata del contratto.

ART. 2.9 CESSAZIONE DEL RISCHIO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Nel caso in cui l'Assicurato non sia una persona fisica, il presente contratto è risolto al verificarsi di una delle seguenti condizioni:

- **fallimento o ammissione dell'azienda alla procedura di amministrazione controllata o ad altra procedura concorsuale;**
- **messa in liquidazione o cessazione dell'azienda.**

ART. 2.10 CESSIONE O ALIENAZIONE, FUSIONE O SCISSIONE - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Nel caso in cui l'Assicurato non sia una persona fisica, in caso di cessione o alienazione, parziale o totale, oppure di fusione o scissione dell'azienda, è facoltà della Società di decidere entro il 30° giorno dalla comunicazione o dal momento in cui la Società ne è venuta a conoscenza, se e a quali condizioni proseguire l'assicurazione. Se non vi è accordo tra le Parti entro il 30° giorno dalla notifica delle nuove condizioni, il presente contratto è automaticamente risolto e la Società provvederà al rimborso della parte di premio, al netto delle imposte, relativa al periodo di rischio non corso.

ART. 2.11 TRASFERIMENTO DI PROPRIETA' DELL'IMPIANTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

In caso di trasferimento, per qualsiasi titolo o causa, della proprietà dell'impianto descritto in polizza l'Assicurato, fermo l'obbligo del pagamento del premio per il periodo di assicurazione in corso, deve darne immediata comunicazione alla Società e trasmettere all'avente causa l'obbligo di continuare il contratto. L'assicurazione, se il premio è pagato, continua a favore dell'avente causa per 15 giorni da quello del trasferimento di proprietà. Trascorso questo termine, se l'avente causa non ha chiesto la voltura a suo nome, l'assicurazione cessa. La Società tuttavia, entro 30 giorni dalla richiesta di voltura del contratto, ha la facoltà di recedere dallo stesso, a mezzo di lettera raccomandata, con preavviso di 15 giorni.

ART. 2.12 ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

ART. 2.13 ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI

Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, il Contraente o l'Assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati.

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

ART. 2.14 ADEGUAMENTO AUTOMATICO ISTAT

Qualora venga indicato "SI" nella casella "Indicizzazione" della scheda di polizza è operante la seguente norma:

Al fine di mantenere aggiornato il valore iniziale delle prestazioni, il contratto è indicizzato e pertanto si adegua secondo le variazioni mensili dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai pubblicato dall'I.S.T.A.T.

Nell'attribuire i seguenti significati convenzionali:

1. al termine "INDICE": l'indice mensile nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai pubblicato dall'I.S.T.A.T.;



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

2. al termine "INDICE BASE": l'indice relativo al terzo mese che precede la data di decorrenza della polizza o dell'ultima modifica contrattuale;
3. al termine "NUOVO INDICE": l'indice relativo al quarto mese che precede la data di scadenza di ogni annualità di premio;
4. al termine "INDICE DI ACCADIMENTO": l'indice relativo al terzo mese che precede la data in cui si è verificato il sinistro,
si conviene che:
 - a. i valori ed i limiti delle prestazioni espressi in euro, escluse le franchigie, saranno adeguati ogni mese; pertanto, in caso di sinistro, si procederà alla valutazione del danno con riferimento a tali parametri rivalutati in relazione al rapporto tra "INDICE DI ACCADIMENTO" e "INDICE BASE";
 - b. il premio di polizza è invece aumentato solamente ad ogni scadenza annuale in relazione al rapporto tra "NUOVO INDICE" e "INDICE BASE", identificato sulla quietanza anniversaria di pagamento del premio con il termine "Coefficiente di adeguamento".

ART. 2.15 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

ART. 2.16 ASSICURAZIONE CONNESSA A MUTUO O ALTRO CONTRATTO DI FINANZIAMENTO - PREMIO UNICO

Qualora l'assicurazione possenga le seguenti caratteristiche:

- sia connessa a un mutuo o ad altro contratto di finanziamento;

- il premio sia stato corrisposto anticipatamente per l'intera durata contrattuale;

nel caso in cui il contratto di mutuo/finanziamento venga estinto anticipatamente oppure in caso di esercizio della portabilità del mutuo, la Società restituisce al debitore/Assicurato la parte di premio netto pagato relativo al periodo residuo per il quale il rischio è cessato.

In alternativa al comma precedente, la Società su richiesta del debitore/Assicurato prosegue la copertura assicurativa per la durata e alle condizioni originariamente pattuite, apponendo all'assicurazione le necessarie modifiche in relazione all'individuazione del nuovo beneficiario designato.



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

3. NORME CHE REGOLANO LA SEZIONE ALL RISK (DANNI DIRETTI E INDIRETTI)

ART. 3.1 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

DANNI DIRETTI

La Società indennizza all'Assicurato tutti i danni materiali e diretti causati all'impianto assicurato (fissato agli appositi sostegni, collaudato, collegato alla rete del gestore ed in funzione), anche di proprietà di terzi, nell'ambito dell'ubicazione indicata in polizza, da qualsiasi evento, qualunque ne sia la causa, salvo quanto stabilito dalle esclusioni e anche se determinato con colpa grave dell'Assicurato e/o del Contraente o dei soci a responsabilità illimitata o dei suoi amministratori e del legale rappresentante.

Sono parificati ai danni materiali diretti i guasti causati ai beni assicurati per ordine dell'Autorità e quelli non inconsideratamente arrecati dall'Assicurato o da terzi allo scopo di impedire od arrestare qualsiasi evento dannoso indennizzabile a termini di polizza.

La Società in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, rimborsa altresì sino alla concorrenza dei limiti di indennizzo indicati sulla scheda di polizza, le spese necessariamente sostenute per:

1. demolire, sgomberare, trattare e trasportare a discarica idonea i residui del sinistro;
2. gli onorari di competenza del Perito che il Contraente avrà scelto e nominato, nonché la quota parte di spese ed onorari a carico dell'Assicurato a seguito di nomina del terzo perito; tali spese si intendono estese ai Danni Indiretti.

DANNI INDIRETTI

A parziale deroga di quanto previsto dall'art. 3.3 la Società indennizza, sino alla concorrenza del limite di indennizzo indicato sulla scheda di polizza, i Danni Indiretti cioè i mancati introiti che possono derivare dall'interruzione o diminuzione della produzione di energia elettrica a causa di un sinistro che abbia colpito l'impianto assicurato sempre che:

- tale sinistro sia indennizzabile a termini del presente articolo;
- l'impianto sia collegato alla rete;
- l'impianto (di valore superiore a € 50.000) sia dotato di sistema di telecontrollo, gestito dall'installatore o da altri soggetti oppure dotato di altri sistemi alternativi approvati dalla Società e descritti con apposita appendice; **salve le eccezioni di cui all'art. 3.3 punto d.**

La copertura dei Danni Indiretti è operante anche per i casi in cui il danno diretto relativo, anche se indennizzabile, risulta interamente assorbito dalla franchigia contrattuale.

ART. 3.2 VALORE DELLE COSE ASSICURATE

L'assicurazione è prestata in base al valore a nuovo **con il limite del doppio del valore allo stato d'uso. Limitatamente agli inverter in esercizio da oltre cinque anni l'assicurazione è prestata in base al valore allo stato d'uso.**

ART. 3.3 ESCLUSIONI

La Società non indennizza i danni:

a. verificatisi in occasione di:

1. **atti di guerra dichiarata o non, occupazione o invasione militare, requisizione, nazionalizzazione e confisca, guerra civile, rivoluzione, insurrezione, sequestri e/o ordinanze di governo o autorità, anche locali, sia di diritto che di fatto;**
2. **esplosioni o emanazioni di calore o radiazioni, provocate da trasmutazione dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;**
3. **eruzioni vulcaniche, maremoto, bradisismo;**
4. **variazione delle falde freatiche;**



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

5. mareggiate e penetrazioni di acqua marina, eccesso di marea (acqua alta);
 6. inquinamento e/o contaminazione ambientale;
 7. trasporto e/o trasferimento, relative operazioni di carico e scarico, dei beni assicurati al di fuori dell'ubicazione indicata nel modulo di polizza;
 8. autocombustione (intesa come combustione spontanea senza sviluppo di fiamma);
a meno che il Contraente/Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con detti eventi;
- b. causati da o dovuti a:**
1. furto, ammanchi, smarrimenti, appropriazione indebita, rapina, estorsione, scippo;
 2. crollo, assestamenti, restringimenti o dilatazioni di impianti e strutture di fabbricati, a meno che non siano provocati da eventi non altrimenti esclusi;
 3. montaggio, collaudo o smontaggio di impianti; costruzioni, ristrutturazioni o demolizioni di fabbricati;
 4. deterioramenti, logorio, usura, mancata e/o anormale manutenzione, corrosione, arrugginimento, incrostazione, contaminazione ed ossidazione, deperimenti, umidità, brina e condensa, stillicidio, siccità, animali e/o vegetali in genere, perdita di peso, fermentazione, infiltrazione, evaporazioni, alterazioni di colore, consistenza o finitura, cambio di qualità, mescolanza;
 5. errata manovra;
 6. guasti all'impianto, a meno che non siano provocati da eventi non altrimenti esclusi;
sempreché non siano causa di altri danni non specificatamente esclusi. In tal caso la Società indennizza solo per la parte di danno non rientrante nelle esclusioni;
 7. dolo dell'Assicurato e/o Contraente o dei soci a responsabilità illimitata o dei suoi amministratori, o del legale rappresentante;
 8. errori di progettazione, calcolo, impiego di prodotti difettosi;
 9. ordinanze di Autorità o di leggi che regolino la costruzione, conduzione, riparazione, demolizione, ricostruzione di impianti;
 10. perdite di mercato o danni indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancanza e/o riduzione di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità dei beni assicurati;
 11. difetti noti al Contraente/Assicurato, suoi Amministratori e Dirigenti, all'atto della stipulazione della polizza;
 12. eventi per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore o il fornitore.
- c. Sono altresì esclusi:**
1. i danni di natura estetica, a meno che non siano provocati da eventi non altrimenti esclusi;
 2. i danni da impiego di esplosivi in genere;
 3. i costi di livellamento, scavo, riempimento del terreno e bonifica (salvo gli scavi per fondazione e relativi riempimenti nel caso di ricostruzione a nuovo degli impianti resa necessaria da evento dannoso indennizzabile a termini di polizza);
 4. i danni da o riconducibili a smagnetizzazione, errata registrazione o cancellazione ed a cestinatura;
 5. i danni di contaminazione da:
 - radioattività o radiazione ionizzante che possa essere determinata da materiale nucleare;
 - sostanze chimiche e biologiche;
 - virus informatici di qualsiasi tipo;
 6. le spese di manutenzione, aggiornamento e miglioramento;
 7. i danni di qualsiasi natura derivanti da mancato, errato, inadeguato funzionamento del sistema informativo e/o di qualsiasi impianto, apparecchiatura, componente elettronica, firmware, software, hardware in ordine alla gestione delle date, nonché gli eventuali danni da interruzione di esercizio conseguenti;
 8. i danni da manipolazione o distruzione di dati, programmi codificati o software, nonché gli



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

- eventuali danni da interruzione di esercizio conseguenti;
9. i danni derivanti da indisponibilità di dati o malfunzionamento di software, hardware e chips integrati, nonché gli eventuali danni da interruzione di esercizio conseguenti.
- d. Sono escluse per la copertura Danni Indiretti di cui all'Art. 3.1:
1. le perdite e le spese derivanti da prolungamento dell'inattività e conseguenti ad un sinistro, ancorché indennizzabile a termini della copertura danni diretti della presente polizza, causato da:
- serrate, provvedimenti imposti dalle Autorità, stati di guerra in genere;
 - mancata disponibilità da parte dell'Assicurato dei mezzi finanziari sufficienti per la ripresa dell'attività;
 - difficoltà di ricostruzione, limitazioni dell'esercizio e difficoltà nella rimessa in efficienza, ripristino o rimpiazzo delle cose distrutte o danneggiate imputabili a cause esterne, quali regolamenti urbanistici locali o statali o altre norme di legge o da provvedimenti dell'Autorità;
 - sospensione, scadenza, annullamento o revoca di locazioni, licenze, concessioni, commesse o contratti;
 - penali o indennità o multe dovute a terzi;
 - disastri naturali o eventi di forza maggiore, scioperi che impediscano o rallentino la fornitura di materiali;
 - revisioni, modifiche o miglioramenti effettuati in occasione della rimessa in efficienza o del rimpiazzo delle macchine o degli impianti danneggiati o distrutti;
2. le perdite dovute a:
- dolo o colpa grave del Contraente, dell'Assicurato, dei Rappresentanti legali o dei Soci a responsabilità illimitata;
 - atti di guerra dichiarata o non, occupazione o invasione militare, requisizione, nazionalizzazione e confisca, guerra civile, rivoluzione, insurrezione, sequestri e/o ordinanze di governo o autorità, anche locali, sia di diritto che di fatto, serrata, occupazione di fabbrica ed edifici in genere;
 - difetto di rendimento dell'impianto o mancato raggiungimento delle performance attese;
 - mancato riaggancio automatico dell'inverter alla rete a seguito di sbalzi di tensione;
 - giornate di sospensione dell'attività che si sarebbero rese necessarie, per qualunque motivo, anche se il sinistro non si fosse verificato.
- La copertura Danni Indiretti non è operante, in nessun caso, per gli impianti solari termici.

ART. 3.4 COSE ESCLUSE DALL'ASSICURAZIONE

Per gli impianti fotovoltaici e solari termici la Società non indennizza i danni a:

- impianti che non abbiano superato tutte le verifiche e prescrizioni tecniche imposte dalle leggi vigenti in materia al momento della data di effetto della assicurazione. In caso di mancato superamento da parte degli impianti assicurati di tutte le prescrizioni tecniche imposte dal GSE (Gestore Servizi Energetici), l'Assicurato decadrà dal diritto all'indennizzo;
- pannelli non certificati ai sensi delle norme vigenti a seconda della tipologia di impianto;
- pannelli "stand-alone" (impianti autonomi funzionanti a isola);
- linee di distribuzione o trasmissione di energia oltre i 300 metri dal perimetro dell'impianto.

Limitatamente agli impianti solari termici, la Società non indennizza i danni a serbatoi e tubazioni idrauliche, destinate alla conduzione di acqua e/o del fluido vettore, indipendentemente dalla causa che li abbia provocati.

Per gli impianti eolici la Società non indennizza i danni a:

- impianti fuori costa (off-shore);
- impianti che non hanno superato tutte le verifiche e prescrizioni tecniche imposte dalle leggi vigenti in materia al momento della data di effetto della assicurazione.



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

In caso di mancato superamento da parte dell'impianto assicurato di tutte le prescrizioni tecniche imposte dal Gestore di Rete, l'Assicurato decadrà dal diritto all'indennizzo;

- impianti che non sono muniti di un sistema di controllo per la fermata quando il vento raggiunge velocità elevate;
- turbine in esercizio da oltre 15 anni;
- tubazioni o cavi interrati se non protetti come da specifiche di posa;
- linee di distribuzione o trasmissione di energia oltre i 300 metri dal perimetro dell'impianto;
- apparecchiature in genere prima del completamento dei collaudi e di favorevole delibera tecnica.

ART. 3.5 ULTERIORI DELIMITAZIONI DI GARANZIA

- Relativamente ai danni materiali e diretti, che abbiano per oggetto gli impianti assicurati, occorsi a seguito di occupazione (non militare) delle proprietà in cui si trovano gli impianti assicurati, qualora la stessa si protraesse per oltre 5 giorni consecutivi, la Società non indennizza le distruzioni, guasti o danneggiamenti (salvo incendio, esplosione e scoppio) anche se verificatisi durante il suddetto periodo.
- Relativamente ai danni materiali e diretti, che abbiano per oggetto gli impianti assicurati, occorsi a seguito o in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi compresi quelli di sabotaggio, la Società non risponde dei danni causati da interruzione dei processi di lavorazione, da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione di prodotti, conseguenti alla sospensione del lavoro, da alterazione od omissione di controlli o manovre.

Il Contraente e la Società hanno facoltà di recedere, in qualunque momento, dalla copertura stessa mediante preavviso di 30 giorni da comunicarsi a mezzo lettera raccomandata.

La riscossione dei premi venuti a scadenza o altro atto della Società, a preavviso avvenuto, non potranno essere interpretati come rinuncia da parte della stessa a valersi della facoltà di recesso. In caso di recesso esercitato dalla Società stessa, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa al Contraente la parte di premio, da conteggiarsi sulla base del 10% del premio netto relativo alla presente Sezione, per il periodo di rischio non corso.

- Relativamente ai danni materiali e diretti avvenuti a seguito di atti di terrorismo (intendendosi per tali qualsiasi atto, ivi compreso l'uso della forza o della violenza e/o minaccia, da parte di qualsivoglia persona o gruppo di persone, sia che essi agiscano per se o per conto altrui, od in riferimento o collegamento a qualsiasi organizzazione o governo, perpetrato a scopi politici, religiosi, ideologici, etnici inclusa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o incutere e provocare uno stato di terrore o paura nella popolazione o parte di essa per i predetti scopi) il Contraente e la Società hanno la facoltà di recedere, in qualunque momento, dalla copertura stessa mediante preavviso di 7 giorni da comunicarsi a mezzo lettera raccomandata. In caso di recesso esercitato dalla Società la stessa, trascorsi 30 giorni da quello in cui il recesso medesimo ha avuto effetto, rimborsa al Contraente la parte di premio, da conteggiarsi sulla base del 10% del premio netto relativo alla presente Sezione, per il periodo di rischio non corso.
- Relativamente ai danni materiali e diretti causati da terremoto dovuto a cause endogene, si precisa che le scosse registrate nelle 72 ore successive al primo evento che ha dato luogo ad un sinistro indennizzabile, sono attribuite ad un medesimo episodio ed i relativi danni sono considerati "singolo sinistro", purché avvenuti nel periodo di assicurazione.

ART. 3.6 SOSPENSIONE DELL'ASSICURAZIONE DANNI INDIRETTI

Nel caso di inattività dell'impianto per cause diverse da quelle previste dalla copertura danni diretti, la garanzia di cui all'art. 3.1 (DANNI INDIRETTI) è sospesa fino al momento in cui l'attività assicurata viene in tutto o in parte ripresa.



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

ART. 3.7 CONTIGUITÀ E VICINANZE

L'Assicurato è sollevato dall'obbligo di dichiarare se in contiguità immediata o nelle vicinanze degli impianti assicurati esistono circostanze capaci di aggravare il rischio.

ART. 3.8 SCOPERTI, FRANCHIGIE, LIMITI DI INDENNIZZO

In caso di sinistro verranno applicati gli scoperti, le franchigie e i limiti di indennizzo indicati sulla scheda di polizza per le garanzie di questa Sezione.

ART. 3.9 GARANZIE COMPLEMENTARI

(sempre operanti)

1. FENOMENO ELETTRICO

A parziale deroga dell'art. 3.3 la Società indennizza all'Assicurato, sino alla concorrenza del limite di indennizzo indicato sulla scheda di polizza, i danni materiali e diretti che si manifestassero all'impianto, per effetto di correnti o scariche od altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati.

La Società non indennizza i danni causati da corrosione, incrostazione, deperimento, logoramento o causati dagli effetti gradualmente degli agenti atmosferici.

2. FURTO E RAPINA

A parziale deroga dell'art. 3.3 la Società indennizza, sino alla concorrenza del limite di indennizzo indicato sulla scheda di polizza, i danni materiali e diretti provocati dalla perdita dei beni assicurati derivante da furto e rapina.

La Società indennizza tali danni esclusivamente qualora:

- **il furto sia avvenuto sganciando o rompendo gli appositi sostegni a cui l'impianto assicurato è fissato;**
- **le installazioni di impianti sui tetti siano state fatte su edifici abitati o, comunque, non abbandonati;**
- **le installazioni di impianti a terra o ad altezza inferiore a 4 metri dal suolo, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno, siano provviste di uno dei seguenti sistemi antifurto:**
 - **tutti i bulloni destinati all'ancoraggio dei pannelli ai relativi sostegni dovranno essere a strappo o, in alternativa, saldati, avere la testa spaccata, avere all'interno della testa una sfera di acciaio inamovibile o comunque prevedere un sistema che ne impedisca la libera rimozione (bulloni antisvitamento);**
 - **tutti i pannelli siano vincolati mediante incollaggio ai relativi supporti;**
 - **chip all'interno dei pannelli che consenta il "riconoscimento" dell'inverter;**
 - **sistema antifurto di localizzazione GPS;**
 - **sistema antifurto dotato di collegamento in remoto con un istituto di vigilanza che preveda l'intervento in caso di allarme.**

Si intendono esenti dalle prescrizioni sopracitate gli impianti di potenza inferiore a 5 KWp installati su fabbricati adibiti a dimora abituale.

Gli impianti a terra dovranno essere protetti da apposita recinzione con altezza minima di 2 metri.

La mancata adozione da parte dell'Assicurato di almeno uno dei suddetti sistemi di sicurezza comporta la perdita del diritto all'indennizzo.

In ogni caso gli impianti a terra dovranno essere provvisti di sistemi di videosorveglianza che preveda il collegamento in remoto con una postazione di monitoraggio.

3. GUASTI AL MACCHINARIO

A parziale deroga di quanto previsto dall'art. 3.3 la Società indennizza, sino alla concorrenza del limite di indennizzo indicato sulla scheda di polizza, i danni materiali e diretti causati all'impianto assicurato collaudato e pronto per l'uso a cui è destinato, da guasti meccanici.



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

La Società non indennizza i danni:

- **ad utensileria, ordigni o parti accessorie intercambiabili o montabili per una determinata lavorazione, a forme, matrici, stampi, mole, nastri di trasmissione, funi, corde, cinghie, catene, pneumatici, guarnizioni, feltri, rivestimenti, refrattari, aghi, organi di frantumazione, lampade o altre fonti di luce, accumulatori elettrici e quant'altro di simile, a catalizzatori, filtri, fluidi in genere fatta eccezione per l'olio dei trasformatori, ad interruttori, a sistemi ed apparecchiature elettroniche per elaborazione dati, salvo si tratti di elaboratori di processo, apparecchiature di comando, controllo e regolazione del macchinario od impianto;**
- **dovuti all'inosservanza delle prescrizioni del costruttore e/o venditore per l'esercizio, l'uso e la manutenzione; a funzionamento improprio dell'impianto e ad esperimenti e prove che ne provochino il sovraccarico o scondizionamento;**
- **verificatisi in occasione di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione;**
- **causati da errori di calcolo, di progettazione, errori di fabbricazione e di montaggio, difetti di fusione e vizi di materiale rientranti nella garanzia di fornitura di cui debba rispondere il costruttore, il fornitore e/o l'installatore dell'impianto;**
- **ad apparecchiature di sollevamento, spostamento, movimentazione, traino e trasporto.**

4. RICORSO TERZI

La Società tiene indenne l'Assicurato, sino alla concorrenza del limite di indennizzo convenuto sulla scheda di polizza, di quanto egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per danni materiali e diretti cagionati ai beni di terzi da sinistro indennizzabile a termini della presente Sezione.

L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni – totali o parziali – dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizio, **entro il limite di indennizzo indicato sulla scheda di polizza per la presente garanzia e sino alla concorrenza del 10% del limite di indennizzo stesso.**

La Società non risarcisce i danni:

- **ai beni che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti del Contraente e i mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose dagli stessi trasportate;**
- **di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.**

Non sono considerati terzi:

- **il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato nonché ogni altro parente e/o affine se con lui convivente;**
- **il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente, quando l'Assicurato non sia una persona fisica;**
- **le Società le quali rispetto all'Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'art. 2359 del C.C. nel testo di cui al D.L. 9/4/1991, n. 127, nonché gli amministratori delle medesime.**

L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili e penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato.

L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società.

Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 del C.C.



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

ART. 3.10 BUONA FEDE

A parziale deroga degli artt. 1892, 1893 e 1898 del C.C. si conviene che le circostanze considerate influenti ai fini della valutazione del rischio si intendono quelle richiamate in polizza, le dichiarazioni del Contraente, le tolleranze. Le inesatte o incomplete dichiarazioni rese dal Contraente all'atto della stipulazione della polizza, così come la mancata comunicazione di mutamenti aggravanti il rischio, non comporteranno, agli effetti degli artt. 1892, 1893 e 1898 del C.C., decadenza dal diritto d'indennizzo né riduzione dello stesso, **sempreché tali circostanze non investano le caratteristiche durevoli ed essenziali del rischio medesimo e l'Assicurato abbia agito senza dolo o colpa grave.**

La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

4. SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI

ART. 4.1 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società tiene indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione alla proprietà e conduzione dell'impianto assicurato.

Qualora il proprietario dell'impianto assicurato sia un soggetto diverso dal Contraente, l'assicurazione si intende valida anche per la responsabilità civile del proprietario dell'impianto.

L'assicurazione vale anche:

- per la responsabilità civile dei familiari dell'Assicurato indicati all'art. 4.3 comma 1 e dei dipendenti dell'Assicurato, nella loro qualità di utenti o di custodi dell'impianto assicurato;
- per i danni cagionati a terzi durante l'esecuzione dei lavori di manutenzione dell'impianto assicurato; qualora detti lavori siano affidati a terzi, l'assicurazione vale per la responsabilità civile dell'Assicurato in qualità di committente.

La garanzia comprende i danni:

- derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, **purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini della presente Sezione;**
- derivanti da incendio, esplosione e scoppio degli impianti assicurati.

ART. 4.2 ESCLUSIONI

Sono esclusi dall'assicurazione i danni derivanti da:

- a. **anomala o insufficiente produzione, fornitura o distribuzione di energia elettrica o termica;**
- b. **consapevoli violazioni di leggi, norme o regole inerenti la sicurezza o la tecnica a cui l'Assicurato deve conformarsi;**
- c. **comportamenti omissivi o di inerzia nel rimuovere le cause palesi, ovvero in caso di avviso o segnalazione da parte di Autorità pubbliche, di possibili o temuti danni;**
- d. **inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l'esercizio indicate dal costruttore e/o fornitore dei beni assicurati salvo che l'Assicurato provi che l'inosservanza sia dovuta a causa di forza maggiore ed il sinistro si sia verificato durante l'esistenza di tale causa;**
- e. **apparecchiature in genere prima del completamento dei collaudi e di favorevole delibera tecnica;**
- f. **impianti che non hanno superato tutte le verifiche e prescrizioni tecniche imposte da tutte le leggi vigenti in materia al momento della stipulazione della presente polizza;**
- g. **pannelli non certificati ai sensi delle norme CEI in vigore;**
- h. **pannelli "stand alone" utilizzati per l'alimentazione di segnalazioni stradali;**
- i. **impianti fuori costa (off-shore);**
- j. **impianti eolici che non sono muniti di sistema di controllo per il blocco quando il vento raggiunge velocità elevate;**
- k. **linee di distribuzione di energia verificatisi oltre i 300 metri dal perimetro dell'impianto;**
- l. **tubazioni o cavi interrati se non protetti come da specifiche di posa;**
- m. **emissione di onde e campi elettromagnetici (EMF);**
- n. **impianti che non abbiano superato tutte le prescrizioni tecniche imposte dal Gestore di Rete;**
- o. **amianto.**

Sono inoltre esclusi i danni:

- p. **da inquinamento in genere (anche acustico), comunque cagionato, interruzioni, deviazioni, impoverimento ed alterazioni di sorgenti, di corsi d'acqua sotterranei, di falde acquifere e di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;**



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

- q. **cagionati alle opere, ai fabbricati e alle cose in genere sulle quali sono installati gli impianti assicurati;**
- r. **verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.).**

ART. 4.3 SOGGETTI NON CONSIDERATI TERZI

Non sono considerati terzi:

- **il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché ogni altro parente o affine con lui convivente;**
- **quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;**
- **il conduttore e il proprietario dell'impianto fra loro, qualora siano soggetti diversi.**

ART. 4.4 PLURALITÀ DI ASSICURATI

La garanzia opera entro i limiti ed i massimali convenuti sul modulo di polizza per sinistro il quale resta, ad ogni effetto, unico anche nel caso di responsabilità di più di uno degli Assicurati.

Tuttavia il massimale verrà utilizzato in via prioritaria a copertura della responsabilità civile del Contraente ed in via subordinata, per l'eccedenza, a copertura della responsabilità civile degli altri Assicurati.

ART. 4.5 RESPONSABILITÀ SOLIDALE

In caso di responsabilità solidale dell'Assicurato con altri soggetti, la Società risponderà soltanto per la quota di pertinenza dell'Assicurato stesso.

ART. 4.6 FRANCHIGIE, SCOPERTI, LIMITI DI RISARCIMENTO

In caso di sinistro verrà applicata una franchigia per i danni a cose di € 500 tranne che per le garanzie sotto riportate alle quali si applicano i seguenti scoperti e limiti di risarcimento:

- **Danni da interruzioni o sospensioni di attività:
scoperto del 10% per ogni sinistro con il minimo di € 500 e con il massimo risarcimento di € 100.000 per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo.**
- **Danni a cose da incendio, esplosione, scoppio:
scoperto del 10% per ogni sinistro con il minimo di € 500 e con il massimo risarcimento di € 100.000 per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo.**

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

5. NORME CHE REGOLANO LA SEZIONE TUTELA LEGALE

PREMESSA

La gestione dei sinistri Tutela Legale è stata affidata dalla Società a **ARAG SE Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia** (in seguito denominata ARAG) in Viale del Commercio, 59 - 37135 Verona

- mail per invio nuove denunce di sinistro: denunce@ARAG.it
- fax per invio nuove denunce di sinistro: +39 045.8290557
- mail per invio successiva documentazione relativa alla gestione del sinistro: sinistri@ARAG.it
- fax per invio successiva documentazione relativa alla gestione del sinistro +39 045.8290449

Inoltre, al numero telefonico



il servizio **"ARAGTEL"** è a disposizione dell'Assicurato in orario di ufficio (dal lunedì al giovedì ore 8,30 – 13 e 14 - 17, il venerdì ore 8,30 – 13) per:

- una prima consulenza legale in materia contrattualistica;
- informazioni su leggi, decreti e normative vigenti;
- informazioni sul contenuto e sulla portata delle garanzie previste nella presente Sezione;
- informazioni sugli adempimenti previsti in caso di intervento dinanzi all'autorità giudiziaria.

ART. 5.1 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società, **nei limiti del massimale indicato nella scheda di polizza**, assicura la Tutela Legale, compresi i relativi oneri non ripetibili dalla controparte, occorrenti all'Assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale, **nei casi indicati ai successivi artt. 5.2 "Casi assicurati" e 5.3 "Pacchetto sicurezza"**.

Tali oneri sono:

- a. le spese per l'intervento del legale incaricato della gestione del caso assicurativo nel rispetto di quanto previsto dal tariffario nazionale forense (D.M. 8 aprile 2004 e successivi aggiornamenti) anche quando la vertenza deve essere trattata tramite il coinvolgimento di un organismo di mediazione;
- b. le indennità a carico dell'Assicurato spettanti all'Organismo di mediazione costituito da un Ente di diritto pubblico oppure da un Organismo privato nei limiti di quanto previsto dalla tabella dei compensi prevista per gli organismi di mediazione costituiti da Enti di diritto pubblico. Tale indennità è oggetto di copertura assicurativa solo nel caso in cui la mediazione sia prevista obbligatoriamente per legge;
- c. le eventuali spese del legale di controparte, nel caso di soccombenza per condanna dell'Assicurato, o di transazione autorizzata da ARAG ai sensi dell'art. 6.16;
- d. le spese per l'intervento del Consulente Tecnico d'Ufficio, del Consulente Tecnico di Parte e di Periti **purché scelti in accordo con ARAG ai sensi dell'art. 6.16;**
- e. le spese processuali nel processo penale (art. 535 C.P.P.);
- f. le spese di giustizia;
- g. il contributo unificato (D.L.11/03/2002 n° 28), se non ripetuto dalla controparte in caso di soccombenza di quest'ultima;
- h. le spese per la registrazione degli atti giudiziari;
- i. le spese per indagini per la ricerca di prove a difesa;
- j. le spese sostenute dal Contraente/Assicurato per la costituzione di parte civile, nell'ambito del procedimento penale a carico della controparte;
- k. le spese di domiciliazione necessarie, **esclusa ogni duplicazione di onorari e le indennità di trasferta;**
- l. le indennità a carico dell'Assicurato spettanti all'Organismo di mediazione costituito da un Ente di diritto pubblico oppure da un Organismo privato nei limiti di quanto previsto dalla tabella dei compensi



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

prevista per gli Organismi di mediazione costituiti da Enti di diritto pubblico. **Tale indennità è oggetto di copertura assicurativa solo nel caso in cui la mediazione sia prevista obbligatoriamente per legge.** E' garantito l'intervento di un unico legale per ogni grado di giudizio, territorialmente competente ai sensi dell'art. 7.3.

ART. 5.2 CASI ASSICURATI

Le garanzie sono prestate a tutela dei diritti dell'Assicurato e/o Contraente per fatti inerenti l'impianto indicato nella scheda di polizza.

Le garanzie valgono per:

1. sostenere la difesa in procedimenti penali per delitti colposi o contravvenzioni, compresi i casi di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 del C.P.P. (c.d. patteggiamento), oblazione, remissione di querela, prescrizione, archiviazione, amnistia e indulto. La garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato;
2. sostenere la difesa in procedimenti penali per delitti dolosi commessi dagli Assicurati comprese le violazioni in materia fiscale e amministrativa, **purché gli Assicurati vengano prosciolti o assolti con decisione passata in giudicato o vi sia stata la derubricazione del reato da doloso a colposo (art. 530 comma 1, C.P.P.) o sia intervenuta archiviazione per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla Legge come reato. Sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa. Fermo restando l'obbligo per gli Assicurati di denunciare il sinistro nel momento in cui ha inizio il procedimento penale, ARAG anticiperà al Contraente le spese legali fino ad un massimo di € 5.000, in attesa della definizione del giudizio. Nei casi in cui il giudizio anche a seguito di archiviazione e successiva riapertura, si concluda con sentenza diversa da assoluzione, proscioglimento e/o derubricazione del reato da doloso a colposo, ARAG richiederà al Contraente il rimborso di tutti gli oneri eventualmente anticipati per la difesa in ogni grado di giudizio. Ad integrazione dell'art. 6.16 l'Assicurato è obbligato ad informare ARAG circa l'esito del procedimento entro e non oltre 30 giorni dalla data della pubblicazione della sentenza. La prestazione opera in deroga all'art. 5.6;**
3. sostenere l'esercizio di pretese al risarcimento danni a persona e/o a cose subiti per fatti illeciti di terzi, anche in caso di costituzione di parte civile nell'ambito del procedimento penale a carico della controparte;
4. sostenere controversie per inadempienze contrattuali, proprie o di controparte, relativamente a forniture di beni o prestazioni di servizi commissionate e/o ricevute dal Contraente, **sempreché il valore in lite sia superiore a € 200. La presente prestazione vale esclusivamente per il Contraente. A parziale deroga dell'art. 5.9 la prestazione vale per i sinistri che siano insorti nei paesi dell'Unione Europea, San Marino, Città del Vaticano, Liechtenstein, Principato di Monaco e Svizzera.**

ART. 5.3 PACCHETTO SICUREZZA

Le garanzie previste all'art. 5.1 vengono prestate al Contraente per:

- sostenere la difesa nei procedimenti penali per delitti colposi e/o contravvenzioni;
- sostenere la difesa in procedimenti penali per omicidio colposo e/o lesioni personali colpose (artt. 589 – 590 C.P.);
- proporre opposizione e/o impugnazione avverso i provvedimenti amministrativi, le sanzioni amministrative non pecuniarie e le sanzioni amministrative pecuniarie **di importo determinato in misura non inferiore a € 250.**

Ad eccezione dei Legali Rappresentanti, gli Assicurati sono garantiti se ed in quanto dipendenti del Contraente.

Tali garanzie valgono nei casi di contestazione d'inosservanza degli obblighi ed adempimenti di cui alle seguenti disposizioni normative e/o regolamentari:

D.Lgs. 81/08 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e successive modifiche ed integrazioni.



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

Le garanzie vengono prestate al Contraente a tutela dei diritti dei propri addetti, in qualità di:

- Responsabile dei lavori
- Coordinatore per la progettazione
- Coordinatore per l'esecuzione dei lavori
- Legali Rappresentanti
- Dirigenti
- Preposti
- Medico Competente
- Responsabili dei Servizi di Prevenzione
- Lavoratori Dipendenti.

Le garanzie valgono anche qualora il Contraente, in relazione all'attività esercitata, rivesta la qualifica di Committente dei lavori ai sensi del D.Lgs 81/08.

La presente garanzia opera in parziale deroga all'art.5.6 per la materia amministrativa.

D.Lgs. 193/07 relativo ai controlli in materia di sicurezza alimentare e successive modifiche ed integrazioni

La presente garanzia opera in parziale deroga all'art. 5.6 per la materia amministrativa.

D.Lgs. 152/06 Codice dell'ambiente e successive modifiche ed integrazioni

La presente garanzia opera in parziale deroga all'art. 5.6 per la materia amministrativa e per fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente.

D.Lgs. n.196/03 Tutela della Privacy e successive modifiche ed integrazioni

Le garanzie vengono prestate per le spese sostenute dagli Assicurati relativamente ai sinistri che siano connessi allo svolgimento di attività previste dal D.Lgs. n. 196 del 30.06.2003.

Assicurati:

- il Titolare, ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs 196/03,
- i Responsabili e gli Incaricati del trattamento, dipendenti del Contraente designati per iscritto, ai sensi degli artt. 29 e 30 del D.Lgs. 196/03.

Garanzie:

Le garanzie vengono prestate a condizione che siano adempiuti, quando previsti, gli obblighi relativi alla notificazione del trattamento all'Autorità Garante, ai sensi dell'art. 37 e seguenti del D.Lgs. 196/03, e valgono per:

- **DIFESA PENALE:** sostenere la difesa in procedimenti penali per delitti colposi, dolosi e per contravvenzioni previsti dal D.Lgs. n. 196/03. **Le spese per la difesa penale a seguito di imputazione per delitto doloso verranno rimborsate da ARAG nel solo caso di assoluzione, esclusi i casi di estinzione del reato, successivamente al passaggio in giudicato della sentenza.** La presente garanzia opera in deroga all'art. 5.6;
- **DIFESA AMMINISTRATIVA:** sostenere la difesa dinanzi al Garante nel caso di reclami, segnalazioni e ricorsi;
- **DIFESA CIVILE:** sostenere la difesa avanti le competenti Autorità giurisdizionali **nel caso in cui siano adempiuti gli obblighi dell'Assicuratore di responsabilità civile, ai sensi dell'art. 1917 C.C.**

La presente garanzia opera in parziale deroga all'art. 5.6 per la materia amministrativa.

D.Lgs. 231/01 e successive modifiche ed integrazioni

Le garanzie previste all'art. 5.1 vengono prestate, in deroga all'art. 5.5 e all'art. 5.6, per le spese sostenute:

- dal Contraente per la difesa nei procedimenti di accertamento di illeciti amministrativi derivanti da reato di cui al D.Lgs. 231/01;
- dai soggetti di cui all'art. 5 del D.Lgs. 231/01, anche se non dipendenti del Contraente, per la difesa nei procedimenti penali per delitti colposi previsti dal D.Lgs 231/01. Per i delitti dolosi le garanzie valgono per come descritte all'art. 5.2 punto 2.



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

ART. 5.4 UNICO SINISTRO

Si considerano a tutti gli effetti come unico sinistro:

- **vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse;**
- **indagini o rinvii a giudizio a carico di una o più persone assicurate e dovuti al medesimo evento o fatto.**

In tali ipotesi, la garanzia viene prestata a favore di tutti gli Assicurati coinvolti, ma il relativo massimale resta unico e viene ripartito tra loro, a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati.

ART. 5.5 PERSONE ASSICURATE

La garanzia è prestata a favore delle Persone Fisiche (privati) in qualità di proprietari e/o conduttori dell'impianto assicurato.

Qualora il proprietario e/o conduttore dell'impianto assicurato sia una società, una ditta individuale o un'impresa familiare, la garanzia è prestata a favore di:

- per le società di persone: i Soci, i soggetti iscritti nel Libro Unico del lavoro, i familiari del titolare d'Impresa che collaborano nell'attività e tutti gli altri collaboratori della Società con contratto di lavoro a progetto;
- per le società di capitale: il Legale rappresentante, i soci lavoratori di S.r.l., i soggetti iscritti nel Libro Unico del lavoro e tutti gli altri collaboratori con contratto di lavoro a progetto della Società ad eccezione degli Amministratori, dei Sindaci e dei Revisori;
- per le ditte individuali e le imprese familiari: il Titolare, i soggetti iscritti nel Libro Unico del lavoro ed i familiari del titolare che collaborano nell'attività.

Nel caso di controversie fra Assicurati con la stessa polizza le garanzie vengono prestate unicamente a favore del Contraente.

ART. 5.6 ESCLUSIONI

Le garanzie non sono valide:

- a. **per vertenze concernenti il diritto di famiglia, delle successioni e delle donazioni;**
- b. **in materia fiscale ed amministrativa, salvo laddove previsto dalla presente sezione;**
- c. **per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive;**
- d. **per vertenze concernenti diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva, concorrenza sleale, rapporti tra soci e/o amministratori di società;**
- e. **per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di imbarcazioni o aeromobili;**
- f. **per fatti dolosi degli Assicurati, salvo laddove previsto dalla presente sezione;**
- g. **per fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente;**
- h. **per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di veicoli;**
- i. **per fatti relativi a fusioni, modificazioni, trasformazioni societarie;**
- j. **per controversie contrattuali con i clienti relative a prestazioni di servizi o forniture di beni effettuati dal Contraente nell'esercizio della sua attività;**
- k. **per contratti di compravendita di immobili;**
- l. **limitatamente all'Art. 5.2 punto 4 per le controversie con Società che gestiscono la produzione e distribuzione di energia;**
- m. **limitatamente all'Art. 5.2 punto 4 per controversie con il produttore dell'impianto;**
- n. **per controversie relative all'affitto d'azienda;**
- o. **per controversie relative a contratti di leasing immobiliare;**
- p. **per vertenze nei confronti di agenti e/o rappresentanti;**
- q. **per controversie con la Società e/o ARAG.**



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

La Società non assume il pagamento di:

- **multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere;**
- **spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'Assicurato nei procedimenti penali (art. 541 C.P.P.).**

L'Assicurato è tenuto a:

- **regolarizzare a proprie spese, secondo le vigenti norme relative alla registrazione degli atti giudiziari e non, i documenti necessari per la gestione del sinistro;**
- **ad assumere a proprio carico ogni altro onere fiscale che dovesse presentarsi nel corso o alla fine della causa.**

Le operazioni di esecuzione forzata non vengono ulteriormente garantite nel caso di due esiti negativi.

ART. 5.7 INIZIO E TERMINE DELLA GARANZIA

La Società presta la garanzia per i sinistri che siano insorti:

- **durante il periodo di validità dell'assicurazione, se si tratta di esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali, di procedimento penale e di ricorsi od opposizioni alle sanzioni amministrative;**
- **trascorsi tre mesi dalla decorrenza dell'assicurazione, in tutte le restanti ipotesi.**

La garanzia si estende ai sinistri che siano insorti durante il periodo di validità del contratto e che siano stati denunciati alla Società o ad ARAG, nei modi e nei termini dell'art. 7.3, entro 24 mesi dalla cessazione del contratto stesso.

La garanzia non vale nei sinistri insorgenti da contratti che nel momento della stipulazione dell'assicurazione fossero stati già disdetti da uno dei contraenti o la cui rescissione, risoluzione o modificazione fosse già stata chiesta da uno dei contraenti.

ART. 5.8 INSORGENZA DEL SINISTRO

1. Ai fini della presente Sezione (escluso l'art. 5.3) per insorgenza del sinistro si intende:

- per l'esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali – il momento del verificarsi del primo evento che ha originato il diritto al risarcimento;
- per tutte le restanti ipotesi – il momento in cui l'Assicurato, la controparte o un terzo abbia o avrebbe cominciato a violare norme di legge o di contratto.

In presenza di più violazioni della stessa natura, per il momento di insorgenza del sinistro si fa riferimento alla data della prima violazione.

2. Relativamente all'art. 5.3, per insorgenza del sinistro si intende:

- il compimento da parte della competente Autorità del primo atto di accertamento ispettivo o di indagine, amministrativo e/o penale;
- il momento in cui l'Assicurato abbia o avrebbe cominciato a violare le norme di legge - nel caso di procedimento penale per omicidio colposo e/o lesioni personali colpose.

La garanzia assicurativa viene prestata per i sinistri che siano insorti durante il periodo di validità del presente contratto.

La garanzia si estende ai sinistri conseguenti a fatti e/o atti verificatisi durante il periodo di validità del contratto ed insorti nel termine di 24 mesi dalla cessazione dei soggetti garantiti dalle funzioni/qualifiche indicate in polizza, o loro dimissioni dall'impresa assicurata.

ART. 5.9 ESTENSIONE TERRITORIALE

Per i casi di diritto al risarcimento di danni extracontrattuali da fatti illeciti di terzi nonché di procedimento penale l'assicurazione vale per i sinistri che insorgono in Europa o negli stati extraeuropei posti nel Bacino del Mare Mediterraneo sempreché il Foro competente, ove procedere, si trovi in questi territori.

In tutte le altre ipotesi la garanzia vale per i sinistri che insorgono e devono essere trattati nella Repubblica Italiana, nella Città Stato del Vaticano e nella Repubblica di San Marino.



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

6. NORME CHE REGOLANO LA LIQUIDAZIONE DEI DANNI

SEZIONE ALL RISK

ART. 6.1 TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società.

Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni.

L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

ART. 6.2 PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

a. direttamente dalla Società o da persona da questa incaricata, con il Contraente o persona da lui designata;

oppure, a richiesta di una delle Parti,

b. tra due Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico. I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordino sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà, eccetto quanto previsto all'art. 3.1 DANNI DIRETTI punto 2.

ART. 6.3 MANDATO DEI PERITI

I Periti nell'assolvimento del loro mandato devono:

1. indagare sulle circostanze di tempo e di luogo, approfondendo gli accertamenti in ordine a natura, causa e modalità del sinistro;

2. verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero mutato o aggravato il rischio e non fossero state comunicate;

3. verificare se il Contraente o l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi contrattualmente previsti in caso di sinistro; svolgendo inoltre ogni attività utile a verificare l'esistenza di eventuali ulteriori garanzie assicurative sugli stessi beni;

4. verificare l'esistenza, la qualità e la quantità dei beni assicurati determinando il valore che i beni medesimi avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione previsti contrattualmente;

5. procedere alla stima ed alla quantificazione del danno e delle spese di salvataggio a termini contrattuali, con idoneo atto conclusivo di perizia, avendo cura di indicare lo stato dei ripristini/rimpiazzi laddove sia contrattualmente prevista l'erogazione di un supplemento per valore a nuovo.

I risultati delle operazioni peritali svolte in contraddittorio tra le Parti devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

I risultati delle operazioni peritali anzidette di cui ai punti 4. e 5. sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsivoglia impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni eccezione inerente l'indennizzabilità del danno.

La perizia collegiale, quando si abbia il ricorso al Terzo Perito in caso di disaccordo, è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

ART. 6.4 DETERMINAZIONE DEL DANNO

DANNO DIRETTO

(Operante per la Sezione All Risk ad eccezione della garanzia prevista all'art. 3.1 DANNI INDIRETTI)

Premesso che l'attribuzione del valore che i beni assicurati avevano al momento del sinistro è ottenuta sulla base dei criteri stabiliti all'art. 3.2, la determinazione del danno è ottenuta dal costo di rimpiazzo a nuovo al momento del sinistro oppure, se inferiore, dall'importo totale delle spese di riparazione necessarie a ripristinare il bene danneggiato nello stato funzionale in cui si trovava al momento del sinistro, al netto del valore dei residui.

In nessun caso la Società è tenuta ad indennizzare, per ciascun bene, importo superiore al doppio del relativo valore allo stato d'uso.

Limitatamente ai danni subiti dagli inverter in esercizio da oltre cinque anni in nessun caso la Società è tenuta ad indennizzare importo superiore al relativo valore allo stato d'uso.

Qualora la ricostruzione, la riparazione od il rimpiazzo non siano effettuati, salvo forza maggiore, entro 12 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia, l'ammontare del danno viene determinato allo stato d'uso, deducendo dai valori a nuovo stimati il deprezzamento stabilito.

La deduzione dal valore a nuovo di tale deprezzamento determina l'indennizzo spettante prima dell'avvenuta ricostruzione, riparazione o rimpiazzo, fermo restando che il pagamento della differenza tra il valore a nuovo ed il valore allo stato d'uso verrà effettuato a ricostruzione, riparazione o rimpiazzo avvenuto.

Relativamente alla Garanzia Complementare Guasti al macchinario (art. 3.9.3) la determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singolo bene assicurato secondo le seguenti disposizioni:

A. nel caso di danno suscettibile di riparazione:

1. si stima l'importo totale delle spese di riparazione, valutate secondo i costi al momento del sinistro, necessarie per ripristinare il bene danneggiato nello stato funzionale in cui si trova al momento del sinistro;
2. si stima il valore ricavabile, al momento del sinistro dai residui delle parti eventualmente sostituite. L'ammontare del danno sarà pari all'importo stimato come all'art. 6.4 A.1. defalcato dell'importo di cui all'art. 6.4 A.2.;

B. nel caso di danni non suscettibili di riparazione:

1. si stima il valore del bene assicurato al momento del sinistro, tenuto conto della obsolescenza, della vetustà e del deperimento per uso o per altra causa;
2. si stima il valore ricavabile dai residui al momento del sinistro. L'ammontare del danno sarà pari all'importo stimato come all'art. 6.4 B.1. defalcato dell'importo di cui all'art. 6.4 B.2.

Un bene si considera non suscettibile di riparazione quando l'ammontare del danno calcolato come all'art. 6.4 A.1. meno 6.4 A.2. eguagli o superi il valore che il bene stesso aveva al momento del sinistro stimato come all'art. 6.4 B.1.

Sono escluse dall'indennizzo le spese per eventuali tentativi di riparazione, per riparazioni provvisorie, per modifiche o miglioramenti.

La Società ha facoltà di provvedere direttamente al ripristino dello stato funzionale del bene od al suo rimpiazzo con altro uguale od equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento.



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

DANNO INDIRETTO

(Operante esclusivamente per la garanzia prevista all'art. 3.1 DANNI INDIRETTI)

L'ammontare del danno si determina secondo le norme seguenti:

- C. si considera la produzione media giornaliera di energia elettrica (in kWh/giorno; 1 kWh è pari a 3.600 kJ), tramite lettura del contatore, relativamente alle 2 settimane antecedenti il sinistro, con l'impianto regolarmente funzionante;
- D. si verifica la produzione di energia elettrica (in kWh/giorno; 1 kWh è pari a 3.600 kJ) che l'impianto è in grado di erogare nei 3 giorni successivi al sinistro, prima della riparazione, determinandone la produzione media giornaliera;
- E. la differenza tra i valori calcolati agli artt. 6.4 C. e D. viene moltiplicata per:
 - 1. il prezzo di vendita al kWh (1 kWh è pari a 3.600 kJ), contrattualizzato dal cliente con il Gestore della rete;
 - 2. il valore dell'incentivo Statale al kw riconosciuto in funzione della produzione annua e sulla base delle norme vigenti al momento del danno;
- F. l'indennizzo complessivo sarà pari al valore risultante dalla somma degli artt. 6.4.E.1. e 2., moltiplicato per i giorni strettamente necessari a ripristinare la piena funzionalità dell'impianto.

Se la produzione non è tale da consentire l'ottenimento dell'incentivo Statale l'indennizzo sarà pari all'art. 6.4. E.1. moltiplicato ai giorni necessari a ripristinare l'attività sempre col massimo del limite stabilito dalla scheda di polizza.

Se nei 6 mesi immediatamente successivi al termine del periodo di indennizzo, l'Assicurato ottiene benefici esclusivamente in conseguenza dell'interruzione o riduzione dell'attività dichiarata, tali benefici dovranno essere detratti dall'indennizzo come sopra calcolato.

Qualora il pagamento dell'indennizzo da parte della Società fosse intervenuto prima dei 6 mesi suddetti, l'Assicurato è tenuto alla restituzione dell'importo corrispondente a tali benefici alla prima scadenza successiva.

ART. 6.5 ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutti beni che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce o gli indizi materiali del reato ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

ART. 6.6 PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società provvede al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, sempreché non sia stata fatta opposizione e sia verificata e accertata la titolarità dell'interesse assicurato.

Se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del sinistro, il pagamento sarà effettuato qualora dal procedimento stesso risulti che non ricorrono alcuno dei casi previsti all'art. 3.3 b. 7.

ART. 6.7 RECUPERO DEI BENI RUBATI

Se i beni rubati vengono recuperati in tutto o in parte, l'Assicurato deve darne avviso alla Società appena ne ha avuto notizia.

I beni recuperati divengono di proprietà della Società, se questa ha indennizzato integralmente il danno, salvo che l'Assicurato rimborsi alla Società l'intero importo riscosso a titolo di indennizzo per i beni medesimi.

Se invece la Società ha indennizzato il danno solo in parte, l'Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà dei beni recuperati previa restituzione dell'importo dell'indennizzo riscosso dalla Società per gli stessi, o di farli vendere.

In quest'ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno sottraendo dall'ammontare del



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

danno originariamente accertato il valore dei beni recuperati; sull'importo così ottenuto viene ricalcolato l'indennizzo a termini di polizza e si effettuano i relativi conguagli.

Per i beni rubati che siano recuperati prima del pagamento dell'indennizzo e prima che siano trascorsi 60 giorni dalla data di avviso del sinistro, la Società indennizza soltanto i danni subiti dagli stessi in conseguenza del sinistro.

ART. 6.8 COESISTENZA DI PIÙ FRANCHIGIE

Nel caso uno stesso evento interessi contestualmente beni assicurati con le diverse garanzie verrà applicata, in luogo delle specifiche franchigie previste dalle singole garanzie, una sola franchigia nella misura corrispondente all'importo più elevato fermo restando l'applicazione degli eventuali scoperti previsti.

ART. 6.9 RINUNCIA RIVALSA

La Società rinuncia - salvo in caso di dolo - al diritto di rivalsa derivante dall'art. 1916 del C.C.:

- le persone delle quali l'Assicurato deve rispondere a norma di legge;
- le società controllanti, controllate e collegate;
- i clienti e i fornitori; purché l'Assicurato, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile.

ART. 6.10 ANTICIPO SUGLI INDENNIZZI

L'Assicurato ha il diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno € 50.000. L'anticipo verrà corrisposto dopo 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo e sia stata fornita la necessaria documentazione.

L'anticipo non potrà comunque essere superiore a € 500.000. La determinazione dell'anticipo dovrà essere effettuata in base al valore allo stato d'uso.

Trascorsi 90 giorni dal pagamento dell'indennità relativa al valore che i beni avevano al momento del sinistro l'Assicurato potrà tuttavia ottenere un solo anticipo, sul supplemento spettantegli, che verrà determinato in relazione allo stato dei lavori al momento della richiesta.

ART. 6.11 ASSICURAZIONE PARZIALE

Se dalle stime fatte con le norme dell'art. 6.4 risulta che il valore dell'impianto, eccedeva al momento del sinistro la somma assicurata, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto tra la somma assicurata e il valore risultante al momento del sinistro.

ART. 6.12 DEROGA ALLA REGOLA PROPORZIONALE

A parziale deroga dell'art. 6.11 si conviene che la regola proporzionale ivi prevista non trova applicazione qualora il valore dell'impianto non superi del 10% la somma assicurata. **In caso detto limite risulti superato, la regola proporzionale verrà applicata per l'eccedenza.**

ART. 6.13 LIMITE DI INDENNIZZO

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del C.C., **per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata indicata sulla scheda di polizza.**



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI

ART. 6.14 GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO – SPESE LEGALI

La Società assume, finché ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

Tuttavia in caso di definizione transattiva del danno, la Società, a richiesta dell'Assicurato, e ferma ogni altra condizione di polizza, continuerà a proprie spese la gestione in sede giudiziale penale della vertenza fino ad esaurimento del giudizio nel grado in cui questo si trova al momento dell'avvenuta transazione.

Le spese sostenute per resistere all'azione giudiziaria promossa contro l'Assicurato sono a carico della Società entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito nella scheda di polizza per il danno cui si riferisce la domanda; qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese verranno ripartite tra la Società ed Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

La Società non riconosce le spese sostenute dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende, né delle spese di giustizia penale.

ART. 6.15 ASSICURAZIONE PARZIALE – REGOLA PROPORZIONALE

Se dalle stime effettuate risulta che il valore dell'impianto eccede, al momento del sinistro, del 10% il valore indicato nella scheda di polizza, la Società risponde del danno in proporzione al rapporto tra il valore indicato nella scheda di polizza maggiorato del predetto 10% e il valore effettivo dell'impianto e comunque nei limiti del massimale ridotto in ugual misura.

SEZIONE TUTELA LEGALE

ART. 6.16 FORNITURA DEI MEZZI DI PROVA E DEI DOCUMENTI OCCORRENTI ALLA PRESTAZIONE DELLA GARANZIA ASSICURATIVA

Se l'Assicurato richiede la copertura assicurativa deve:

- informare immediatamente l'Agenzia o la sede della Società o ARAG in modo completo e veritiero di tutti i particolari del sinistro, nonché indicare i mezzi di prova e documenti e, su richiesta, metterli a disposizione;
- conferire mandato al legale incaricato della tutela dei suoi interessi, nonché informarlo in modo completo e veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova, fornire ogni possibile informazione e procurare i documenti necessari.

ART. 6.17 GESTIONE DEL SINISTRO

Ricevuta la denuncia del sinistro, ARAG si adopera per realizzarne una bonaria definizione.

Ove ciò non riesca, se le pretese dell'Assicurato presentino possibilità di successo ed in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, la pratica viene trasmessa al Legale scelto nei termini dell'art. 7.3.

La garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado superiore di procedimento sia civile che penale soltanto se l'impugnazione presenta possibilità di successo.

L'Assicurato non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza, sia in sede extragiudiziale che giudiziale, senza preventiva autorizzazione di ARAG.

L'eventuale nomina di Consulenti Tecnici di Parte e di Periti viene concordata con ARAG.

ARAG, così come la Società, non è responsabile dell'operato di Legali, Consulenti Tecnici e Periti.



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

In caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei sinistri tra l'Assicurato e la Società o ARAG, la decisione può essere demandata, fermo il diritto dell'Assicurato di adire le vie giudiziarie, ad un arbitro che decide secondo equità, designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del C.P.C..

Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato. ARAG avverte l'Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.

ART. 6.18 RECUPERO DI SOMME

Spettano integralmente all'Assicurato i risarcimenti ottenuti ed in genere le somme recuperate o comunque corrisposte dalla controparte a titolo di capitale ed interessi.

Spettano, invece, ad ARAG che li ha sostenuti o anticipati, gli onorari, le competenze e le spese liquidate in sede giudiziaria o concordate transattivamente e/o stragiudizialmente.



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

7. COSA FARE IN CASO DI SINISTRO

ART. 7.1 SEZIONE ALL RISK

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:

1. fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; eseguire o permettere che siano attuati tutti quegli interventi che siano ragionevolmente rivolti ad evitare o contenere al minimo ogni interruzione o riduzione dell'attività;
2. darne avviso all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 del C.C.;
3. fare, nei 5 giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, relativamente ai reati perseguibili per legge e in ogni caso ove richiesto dalla Società, precisando, in particolare, il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta dello stesso e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società;
4. conservare le tracce ed i residui del sinistro fino al termine della perizia (vale a dire quando viene sottoscritto l'apposito verbale) oppure, se emergono contestazioni, fino alla liquidazione del danno, senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;
5. predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore dei beni distrutti o danneggiati, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato degli altri beni assicurati esistenti al momento del sinistro con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche;
6. fornire a proprie spese alla Società o all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza, entro 30 giorni dalla fine del periodo di indennizzo (determinato nei termini previsti dall'art. 6.4 F), uno stato particolareggiato delle perdite subite per l'interruzione o la riduzione dell'attività.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 del C.C..

ART. 7.2 SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI

In caso di sinistro il Contraente:

1. deve darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro 10 giorni da quando ne ha avuto conoscenza (art. 1913 C.C.).
L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto al risarcimento (art. 1915 C.C.).
2. è responsabile verso la Società di ogni pregiudizio derivante dall'inosservanza dei termini o degli altri obblighi di cui al comma 1. e all'art. 6.14.
Ove risulti che il Contraente abbia agito in connivenza con il danneggiato o ne abbia favorito le pretese, decade dai diritti contrattuali.

ART. 7.3 SEZIONE TUTELA LEGALE - DENUNCIA DEL SINISTRO E LIBERA SCELTA DEL LEGALE

L'Assicurato, nel momento in cui si è verificato il sinistro o ne abbia avuto conoscenza, deve dare tempestivo avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Sede della Società o ad ARAG.

In ogni caso deve fare pervenire all'Agenzia o alla Sede della Società o ad ARAG notizia di ogni atto a lui notificato, entro 10 giorni dalla data della notifica stessa.

L'Assicurato ha il diritto di scegliere liberamente il legale cui affidare la tutela dei propri interessi, iscritto:

1. presso il foro ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente per la controversia;
2. presso l'Albo del Tribunale del proprio luogo di residenza o della sede legale del Contraente.



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

Nel caso di scelta di cui al precedente punto 2, ove sia necessario per il legale incaricato domiciliarsi, ARAG fornisce a quest'ultimo il nominativo del legale domiciliatario e assicura la copertura delle spese di domiciliazione di cui all'art. 5.1 j.

Se l'Assicurato non fornisce tale indicazione, la Società o ARAG lo invita a scegliere il proprio legale e, nel caso in cui l'Assicurato non vi provveda, può nominare direttamente il legale, al quale l'Assicurato deve conferire mandato.

L'Assicurato ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio legale nel caso di conflitto di interessi con la Società o ARAG.



BENVENUTI IN ITALIANA

800-101313

Dal lunedì al sabato dalle 8 alle 20

benvenutitaliana@italiana.it



Mod. INC53511



REALE GROUP

T O G E T H E R M O R E

COMPAGNIA ITALIANA DI PREVIDENZA, ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI S.p.A. - Fondata nel 1889 - Sede Legale e Direzione Generale: Via Marco Ulpio Traiano, 18 - 20149 Milano (Italia) - Tel +39 02 397161 - Fax +39 02 3271270 - italiana@pec.italiana.it www.italiana.it - Registro Imprese Milano, Codice Fiscale e N. Partita IVA 00774430151 - R.E.A. Milano N. 7851 - Capitale Sociale Euro 40.455.077,50 i.v. - Società con un unico socio: Società Reale Mutua di Assicurazioni - Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento della Società Reale Mutua di Assicurazioni - Iscritta al numero 1.00004 dell'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione ed appartenente al Gruppo assicurativo Reale Mutua, iscritto al numero 006 dell'Albo dei gruppi assicurativi.



Il presente documento è stampato su carta certificata FSC®. Il marchio FSC® identifica i prodotti contenenti legno proveniente da foreste gestite in maniera corretta e responsabile secondo rigorosi standard ambientali, sociali ed economici.